

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PIACENZA**

e

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA

Per l'applicazione della convenzione di negoziazione assistita D.L. 132/14 e succ. mod.

A conclusione dell'iter procedimentale di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 D.L. 132/14 così come modificato dalla L. 162/14, dalla L. 206/2021 e dal D.Lgs. 149/2022, si convengono tra i sottoscrittori del presente protocollo i seguenti adempimenti:

CONDIZIONI E DEPOSITO

Gli avvocati, ai sensi dell'art. 6 co. 3, devono dare atto:

1. di aver effettuato il tentativo di conciliazione delle parti;
2. di aver informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;
3. di aver informato le parti, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Gli avvocati dovranno certificare l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Gli avvocati dovranno specificare che gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti obbligatori.

Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, qualora le parti abbiano stabilito nell'accordo la corresponsione di un assegno in unica soluzione, gli avvocati dovranno effettuarne la valutazione di equità mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Gli avvocati, o almeno uno di loro, dovranno trasmettere alla segreteria per gli Affari Civili della Procura della Repubblica l'accordo sottoscritto dalle parti e dai difensori stessi a mezzo pec all'indirizzo dirigente.procura.piacenza@giustiziacerit.it.

DOCUMENTI

A corredo dell'accordo, dovranno essere prodotti i seguenti documenti in formato pdf con attestazione di conformità a sensi di legge delle rispettive copie analogiche e/o informatiche:

1. in caso di separazione: estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato (in alternativa, atto integrale di matrimonio), certificato di stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi; si avrà inoltre cura di indicare il nuovo domicilio dei coniugi, se già conosciuto;
2. in caso di modifica delle condizioni di separazione: estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato (in alternativa, atto integrale di matrimonio); certificato di stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi; copia autentica del verbale di separazione con omologa oppure copia autentica del verbale di udienza presidenziale con autorizzazione dei coniugi a vivere separati, oppure copia della sentenza di separazione giudiziale con attestazione di passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo raggiunto con negoziazione assistita (art. 6 L. 162/2014) o

copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato civile (art 12 L. 162/2014);

3. in caso di divorzio: atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; certificato di stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi; copia autentica del verbale di separazione con omologa oppure copia autentica del verbale di udienza presidenziale con autorizzazione dei coniugi a vivere separati, oppure copia della sentenza di separazione giudiziale con attestazione di passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo raggiunto con negoziazione assistita (art. 6 L. 162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato civile (art 12 L. 162/2014);
4. In caso di modifica delle condizioni di divorzio: atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; certificato di stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi; copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione di passaggio in giudicato, o copia autentica dell'accordo raggiunto con negoziazione assistita (art 6 L. 162/2014), o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato civile (art 12 L. 162/2014);
5. In caso di accordi o di modifica di accordi relativi a figli nati fuori dal matrimonio (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti): certificato di stato di famiglia e di residenza di entrambi i genitori; estratto dell'atto di nascita di ogni figlio contemplato nell'accordo;
6. in caso di determinazione/modifica di determinazioni relative all'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente: certificato di stato di famiglia e di residenza dei genitori e del figlio; dichiarazione dei redditi di tutti gli interessati relativo agli ultimi tre anni;
7. In caso di determinazione/modifica di determinazioni relative agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 cod. civ.: certificato di Stato di famiglia e di residenza di tutte le parti; documentazione attestante lo stato di bisogno del beneficiando (ad es. ISEE) e dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno delle altre parti.
8. IN OGNI CASO, IN PRESENZA DI FIGLI minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave: dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi/genitori relativa agli ultimi tre anni; certificazione sanitaria.

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

Il Procuratore della Repubblica rilascerà il nullaosta o l'autorizzazione dell'accordo, in linea di massima, entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione.

Il Procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti a mezzo pec.

I 10 giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'ufficiale di Stato Civile decorreranno dalla data di consegna della pec contenente l'accordo medesimo munito di nullaosta/autorizzazione

TRASMISSIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE

L'accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, N. 82.

Piacenza, 9/1/2023

Il Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradiella

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Goracci AMR